



Cassazione Penale, Sez. III, 13 febbraio 2026, n. 6079
Criteri di accertamento del nesso causale nella esposizione ad amianto

Fatto Diritto

Sintesi delle imputazioni

1. L'odierno giudizio, inizialmente instaurato a carico di 17 imputati, molti dei quali deceduti nelle diverse fasi del procedimento penale, ha ad oggetto una pluralità di contestazioni riguardanti il delitto di omicidio colposo commesso in danno di più persone e aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: in particolare, per quanto concerne i due odierni ricorrenti, A.A. e B.B., si contesta loro, secondo le originarie imputazioni, di aver concorso a causare la morte, rispettivamente, di 32 persone (A.A.) e di 29 persone (B.B.), essendo le vittime o lavoratori della società Italcantieri/Fincantieri Spa, già Cantieri Navali Riuniti dell'Adriatico, stabilimento di Monfalcone, o dipendenti delle ditte appaltatrici di lavori all'interno dell'area degli stabilimenti navali di Monfalcone, mentre una vittima, C.C., era la moglie di un dipendente della Italcantieri, N.N.N., in servizio dal 1947 al 1983. La colpa ascritta a A.A. e B.B., che hanno ricoperto negli anni importanti ruoli operativi nella Italcantieri (A.A., tra il 1973 e il 1983, è stato tra l'altro sia direttore centrale che consigliere di amministrazione, mentre B.B., tra il 1975 e il 1984, è stato tra l'altro capo del servizio del personale e direttore centrale del settore personale) consiste sia nella mancata adozione delle misure che sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, sottoposti, in ragione delle mansioni svolte, alla prolungata esposizione passiva all'amianto, sia nel non aver informato i lavoratori dei rischi connessi al contatto con l'amianto e delle cautele preventive da assumere nel corso delle attività lavorative svolte, avendo gli imputati agito in violazione dei precetti contenuti negli art. 2087 cod. civ., 377 e 387 del D.P.R. n. 547 del 1955, e 4, 19 e 21 del D.P.R. n. 303 del 1956. Deve altresì premettersi che, come ricordato anche dalla sentenza di legittimità resa in questo procedimento e che sarà in seguito richiamata (par. 4), l'odierna vicenda processuale ha un antecedente, costituito dal giudizio cd. "Amianto-1", che è stato definito, all'esito del doppio grado di merito (Tribunale di Gorizia, sentenza del 15 ottobre 2013, e Corte di appello di Trieste, decisione del 20 luglio 2016), con la sentenza della Quarta Sezione di questa Corte n. 22022 del 22/02/2018, ricorrenti Tupini e altri, Rv. 273585-86, che ha affrontato, almeno in parte, le medesime tematiche oggetto di questo giudizio e che ha avuto alcuni imputati comuni, tra cui gli odierni ricorrenti A.A. e B.B.

La sentenza di primo grado

2. All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza del 23 luglio 2015, il Tribunale di Gorizia, per quanto in questa sede rileva, ha condannato A.A. alla pena di 12 anni di reclusione e B.B. alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione, dichiarando estinto per prescrizione il capo 9, relativo al decesso del lavoratore D.D., avvenuto il 16 maggio 2000. A.A. e B.B., al pari dei coimputati per cui vi è stata affermazione di colpevolezza e del



responsabile civile Fincantieri Spa, venivano altresì condannati al risarcimento del danno subito dalle parti civili (i familiari delle vittime, la Fiom-Cgil della Provincia di Gorizia e l'Associazione degli esposti all'amianto, Sezione di Monfalcone), con liquidazione definitiva del danno rimessa al giudice civile. In sintesi, Il Giudice di primo grado ha fatto affidamento sulla teoria scientifica, di natura probabilistica, veicolata nel processo attraverso l'acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica e attraverso l'esame degli autori delle stesse, secondo la quale è rilevante ogni dose assunta durante l'esposizione all'amianto, almeno fino alla conclusione del processo di induzione (coincidente con l'autonomia del processo neoplastico) e, conseguentemente, è significativa ogni condotta che, riducendo o eliminando l'esposizione, possa ridurre il rischio della malattia, cioè impedire o rallentare il processo di cancerogenesi, per concludere che, ove fossero stati adottati metodi lavorativi differenti e presidi di prevenzione collettiva e individuale, peraltro già disponibili sul mercato nel trentennio ricompreso tra gli anni sessanta e gli anni ottanta del Novecento, l'esposizione rischiosa dei lavoratori all'interno dell'area del cantiere navale si sarebbe considerevolmente ridotta. Ha ritenuto il Tribunale ampiamente dimostrato che nel cantiere navale di Monfalcone si facesse amplissimo uso di amianto, per le sue note caratteristiche termoresistenti, e che le misure specifiche di prevenzione e protezione siano state introdotte con sensibile ritardo, nonostante misure generali di prevenzione fossero già contemplate nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Il Tribunale ha poi esaminato il concreto contesto lavorativo e ha dato atto del contenuto delle consulenze e degli esiti delle autopsie effettuate. Ha affrontato anche il profilo, oggettivo, della inosservanza delle norme cautelari e quello, soggettivo, della rimproverabilità degli agenti, in ragione della prevedibilità e prevenibilità dell'evento. Quanto alle posizioni di garanzia, il Tribunale ha considerato la successione delle società nella gestione del cantiere navale nel periodo compreso tra gli anni sessanta del secolo scorso ed il 1985 e i ruoli apicali o dirigenziali, comunque comportanti l'obbligo di attivarsi per evitare gli eventi malattia e morte, ricoperti dai singoli imputati in una organizzazione aziendale complessa che spesso si è avvalsa di ditte esterne per singole tipologie di lavorazioni (ed esempio la falegnameria) e di servizi (ad esempio la mensa).

La prima sentenza della Corte di appello

3. Con sentenza del 13 novembre 2017, la Corte di appello di Trieste, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del capo 34, relativo al decesso del lavoratore E.E., avvenuto il 6 marzo 2001, ha rideterminato le pene in 4 anni e 3 mesi di reclusione per A.A. e in 3 anni e 4 mesi di reclusione per B.B. Nel confermare in larga parte l'impostazione del Tribunale, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che, per tutte le persone offese dai reati per cui si procede, la malattia che aveva determinato il decesso era certamente correlata, per natura, evoluzione ed esclusione di ipotesi eziologiche alternative, alla esposizione a fibre di amianto, valorizzando in tal senso la circostanza che le relative diagnosi si erano basate su esami autoptici, istologici ed erano accompagnate da chiari indicatori biologici (come placche, presenza di corpuscoli o fibre di amianto nei tessuti analizzati), oltre che confermate dalla storia professionale delle singole vittime. Alla luce di tali elementi, i giudici di appello hanno ritenuto certo il nesso causale con l'esposizione all'amianto quanto al



mesotelioma. Con riferimento ai tumori multifattoriali, hanno valutato che quelli riscontrati alle persone offese fossero univocamente amianto-correlati, in considerazione dei criteri diagnostici seguiti, della storia lavorativa e dell'anamnesi clinica dei singoli soggetti. La Corte di appello ha trattato della sussistenza nel caso di specie di una legge scientifica di copertura, con i connessi aspetti dei tempi di esposizione all'amianto e dei relativi effetti sul complesso meccanismo di induzione e latenza, in senso stretto e in senso ampio, per poi passare agli aspetti della colpa, intesa nella duplice accezione di prevedibilità e prevenibilità, richiamando anche il contenuto di carteggio aziendale interno risalente alla fine degli anni sessanta, quindi venendo ad esaminare le varie posizioni di garanzia degli imputati, la cui affermazione di responsabilità è stata quindi quasi interamente confermata, fatte salve solo alcune declaratorie di estinzione di reati per prescrizione e l'assoluzione di due coimputati per non aver commesso il fatto.

La sentenza di annullamento della Corte di cassazione

4. Con la sentenza n. 25532 del 16 gennaio 2019, la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale nei confronti di A.A. e B.B. relativamente ai capi 22 (relativo al decesso di F.F., avvenuto il 22 giugno 2002), e 32 (relativo al decesso di G.G., avvenuto il 24 agosto 2002), perché estinti per prescrizione. La prima decisione della Corte di appello veniva invece annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste rispetto ai seguenti capi: 1 (relativo al decesso di H.H., avvenuto il 18 dicembre 2007), 3 (relativo al decesso di I.I., avvenuto il 2 agosto 2009), 4 (relativo al decesso di J.J., avvenuto il 2 agosto 2009), 5 (relativo al decesso di K.K., avvenuto l'11 ottobre 2004), 7 (relativo al decesso di L.L., avvenuto il 25 settembre 2008), 12 (relativo al decesso di M.M., avvenuto il 13 marzo 2007, riferendosi all'annullamento alla sola posizione di A.A.), 13 (relativo al decesso di N.N., avvenuto il 3 giugno 2006), 14 (capo contestato solo a A.A. e relativo al decesso di O.O., avvenuto il 15 gennaio 2009), 15 (relativo al decesso di P.P., avvenuto il 4 luglio 2009), 16 (relativo al decesso di Q.Q., avvenuto il 2 aprile 2008), 17 (relativo al decesso di C.C., avvenuto il 28 settembre 2006), 19 (capo contestato soltanto a A.A. e relativo al decesso di R.R., avvenuto il 24 maggio 2003), 20 (relativo al decesso di S.S., avvenuto il 3 aprile 2005), 21 (relativo al decesso di T.T., avvenuto l'11 novembre 2008) e 24 (relativo al decesso di U.U., avvenuto il 1 ottobre 2004).

I ricorsi di A.A. e B.B. venivano rigettati nel resto, per cui veniva dichiarata irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati in ordine ai seguenti capi: 25 (relativo al decesso di V.V., avvenuto il 7 marzo 2004), 27 (relativo al decesso di W.W., avvenuto il 14 settembre 2006), 28 (relativo al decesso di X.X., avvenuto il 4 giugno 2006), 30 (relativo al decesso di Y.Y., avvenuto il 12 agosto 2007), 33 (relativo al decesso di Z.Z., avvenuto il 26 gennaio 2004), 35 (relativo al decesso di A.A.A., avvenuto l'11 settembre 2008), 37 (relativo al decesso di B.B.B., avvenuto il 24 gennaio 2005), 38 (relativo al decesso di C.C.C., avvenuto il 15 febbraio 2006), 42 (relativo al decesso di D.D.D., avvenuto l'11 aprile 2006), 43 (relativo al decesso di E.E.E., avvenuto il 4 febbraio 2006), 44 (relativo al decesso di F.F.F., avvenuto il 22 novembre 2007), 45 (relativo al decesso di G.G.G.,



avvenuto il 18 marzo 2007), 46 (relativo al decesso di H.H.H., avvenuto il 19 febbraio 2009); 47 (relativo al decesso di I.I.I., avvenuto il 18 dicembre 2009) e 48 (relativo al decesso di J.J.J., avvenuto il 19 giugno 2007). Rispetto al solo B.B., veniva dichiarata irrevocabile l'affermazione di colpevolezza rispetto al capo 12, relativo al decesso di M.M., avvenuto il 13 marzo 2007. Orbene, nel suo percorso argomentativo, la sentenza rescindente, nell'esaminare i 48 decessi per cui si è proceduto (i primi 23 dovuti al mesotelioma pleurico, patologia correlata esclusivamente all'amianto, i restanti 25 causati da tumori multifattoriali), ha ritenuto immune da censure l'accertamento dei giudici di merito secondo cui doveva ritenersi certo il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza del mesotelioma (casi da 1 a 23), mentre, con riferimento ai tumori multifattoriali (casi da 24 a 48), quelli riscontrati alle persone offese sono risultati univocamente amianto-correlati, in considerazione dei criteri diagnostici seguiti, oltre che della storia lavorativa e dell'anamnesi clinica dei singoli soggetti.

Partendo dalla premessa che non spetta alla Corte di legittimità stabilire se una determinata tesi scientifica sia esatta o meno, essendo suo compito solo quello di valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, cioè se la spiegazione della sentenza sia razionale, la sentenza rescindente ha ritenuto legittima l'adesione da parte dei giudici di merito alla teoria della dose-dipendenza, secondo cui le esposizioni all'amianto successive alla prima favoriscono la cancerogenesi, che è un processo multistadio, mentre è stata disattesa espressamente l'opposta teoria della c.d. trigger-dose o dose-killer, secondo cui il processo di carcinogenesi sarebbe innescato dalle prime e bassissime dosi (anche una sola fibra), senza che eventuali ulteriori esposizioni all'agente cancerogeno possano condizionarne il successivo decorso. Esaminando il tema della posizione di garanzia ricoperta all'interno delle società avvicendatesi nella gestione del cantiere navale di Monfalcone, la pronuncia rescindente, rispetto ai ricorrenti A.A. e B.B., ha parimenti escluso criticità, osservando (pag. 123-125) che A.A., titolare fino al 1982 di varie e rilevanti cariche direttive in Fincantieri, quantomeno a partire dall'autunno 1974, sapesse della pericolosità dell'amianto, mentre, quanto a B.B., è stato sottolineato che egli, in qualità di responsabile del personale, con vari ruoli apicali, nel corso del tempo (a partire dal 1975 e per nove anni, sino al 1984), fosse consapevole del rischio amianto, in quanto l'area aziendale che dirigeva riceveva copia degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro, con prescrizioni, risultati delle analisi ambientali e sui lavoratori, copia delle note inviate dal responsabile del servizio centrale di sicurezza, in cui si evidenziava il problema della cancerogenicità dell'amianto, era informata delle sostituzioni di materiali, impianti e dispositivi di protezione, ed interessata della ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, anche sotto il profilo operativo e precauzionale. È stato in ogni caso ritenuto ampiamente provato come da lungo tempo fossero note le conseguenze nocive dell'amianto, minerale che, anche prima del divieto di impiego, che risale ad epoca (relativamente) recente, cioè, quanto all'Italia, all'anno 1992, in cui fu proibito l'amianto (legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"), era comunque ritenuto pericoloso per la salute e in relazione al quale erano state poste normativamente determinate cautele. Venendo al tema del nesso di causalità, la sentenza rescindente ha in primo luogo ritenuto correttamente affrontato nelle sentenze di merito il tema della causalità



generale, essendo stato compiutamente accertato che, per le malattie che hanno cagionato le morti delle persone offese (mesoteliomi, tumori polmonari e altre pleuropatie), l'amianto ha assunto un'incidenza causale significativa. Viceversa, secondo la Quarta Sezione, non era stato efficacemente affrontato dalla prima decisione della Corte di appello il tema della causalità individuale, ciò in ordine ai decessi da mesotelioma e a due singoli decessi da patologie multifattoriali.

In relazione alle morti da mesotelioma (capi da 1 a 23), si è innanzitutto ribadito che il mesotelioma, così come l'asbestosi (asbesto è sinonimo di amianto), è una malattia monofattoriale, nel senso che in tal caso non si pone il problema di decorsi causali alternativi rappresentati da altri fattori di rischio, pur ipoteticamente possibili, limitatamente al mesotelioma, ma in concreto rarissimi, in quanto astrattamente derivanti da radiazioni ionizzanti, erionite e fluoroedenite, sicché è possibile escluderli ripercorrendo nell'istruttoria la vita delle persone offese. Ora, benché la relativa legge di copertura scientifica abbia un coefficiente statistico medio-basso, stimandosi che circa solo il 5-10 % delle persone esposte ad amianto sviluppino il mesotelioma, la accennata rarità dei fattori alternativi di rischio è tale che si parla comunemente di rapporto univoco tra esposizione ad amianto e sviluppo del mesotelioma. Ciò posto, il ricorso da parte dei giudici di merito, al fine di "attribuire" le morti per patologia mono-fattoriale alla responsabilità colposa degli imputati, non già ad una legge di certezza scientifica universale, ma a una legge di tipo solo probabilistico-statistico-epidemiologico, per quanto qualificata, non consente di attribuire, nella prospettiva necessariamente rigorosa che è propria dell'accertamento della responsabilità penale, sicuro rilievo causale in senso giuridico alla durata della posizione di garanzia di ogni imputato: ciò a causa della estrema ampiezza e variabilità dei tempi di latenza della malattia. In tal senso, è stato infatti ricordato che la teoria scientifica, del tutto legittimamente recepita e fatta propria dai giudici di merito, si basa sul seguente modello di sviluppo neoplastico: l'esposizione alle fibre di amianto dà luogo alla prima fase di iniziazione (in cui l'agente cancerogeno aggredisce il DNA delle cellule determinando danni al patrimonio cellulare); segue la fase di promozione (nella quale le cellule iniziate diventano capaci di crescita autonoma ossia proliferano); le due fasi (di iniziazione e di promozione) integrano la fase di induzione, durante la quale vi sono importanti tentativi di contrasto dello sviluppo neoplastico posti in essere dal sistema immunitario (clearance); terminata la fase di induzione, il processo neoplastico raggiunge un livello di irreversibilità e autonomia tale da resistere alle difese immunitarie e rimanere indifferente a un'eventuale ulteriore esposizione; quest'ultima fase è variamente definita come fase di progressione o anche come fase di latenza (o latenza propriamente detta o latenza reale o latenza in senso stretto), al termine della quale si ha l'evidenza clinica della malattia, nel senso che il tumore può essere diagnosticato. La sommatoria della fase di induzione e di latenza clinica (o latenza in senso stretto) viene definita di latenza in senso lato o latenza convenzionale: si tratta di una fase che può durare decine di anni (con limiti fino a sessanta anni), con la precisazione che la fase di latenza clinica (o latenza reale o latenza in senso stretto) non è rilevante dal punto di vista penalistico, nel senso che qualunque condotta tenuta dal datore di lavoro in quel periodo non viene valutata come fonte di responsabilità penale.



Ora, tale ragionamento è stato ritenuto inadeguato, perché non ha attribuito il giusto peso alle circostanze, pur riconosciute, della estrema variabilità e comunque della lunga durata dei periodi in cui si suddivide lo sviluppo neoplastico e della attribuzione solo convenzionale, siccome ragionevole, dunque non certa, di una determinata durata, piuttosto che di un'altra, alla latenza clinica, o latenza in senso stretto, fase in cui, secondo la stessa impostazione dei giudici di merito, si ritiene esservi irrilevanza penale delle esposizioni all'amianto successive al failure time, vero e proprio "punto di non ritorno" dell'evoluzione del mesotelioma. L'impostazione dei giudici di merito, inoltre, trascurava del tutto il dato che, se dal punto di vista del soggetto garante, spesso una posizione di garanzia in un'organizzazione estremamente complessa, quale quella in esame, si sovrappone temporalmente ad altre ovvero le precede o le segue cronologicamente, dal punto di vista del lavoratore, vi è un continuum di esposizione passiva al rischio-amianto, che è stato, di volta in volta, governato da un solo soggetto ovvero, spesso, co-governato da più soggetti responsabili. In conseguenza di tali - rilevanti - aporie, la sentenza rescindente ha affermato di poter convalidare il ragionamento svolto nei gradi di merito solo allorché, con riferimento ai casi di morte per mesotelioma, cioè alle vittime indicate dal n. 1 al n. 23, risulti sovrapposizione cronologica integrale ovvero quasi integrale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita, rispetto a tale vittima, dall'imputato: solo in tale caso, infatti, sul presupposto della estrema rarità in natura di fattori di rischio mesotelioma alternativi all'esposizione all'amianto, esclusi in concreto nel caso di specie, può affermarsi, "oltre ogni ragionevole dubbio", che l'esposizione all'amianto addebitabile al singolo imputato si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione, non già oltre il failure time, allorché cioè inizia la fase di latenza in senso stretto, che rende penalmente irrilevanti le successive esposizioni al pericoloso minerale. La Corte di appello, in sostanza, si era limitata a rilevare che nessuna delle vittime era morta prima di sedici anni e dopo quarantaquattro dalla fine dell'esposizione all'amianto, cioè che gli eventi morte erano compatibili con la latenza in senso ampio o latenza convenzionale: mera osservazione che non vale, però, a dimostrare il nesso di causalità individuale rispetto alla condotta addebitata a ciascun imputato, poiché nemmeno tenta di misurarsi con la fase (penalmente rilevante) delle induzione o con quella della latenza clinica in senso stretto (penalmente irrilevante). Di qui la necessità della verifica circa la integrale (o quasi) sovrapposizione temporale, verifica che consente, al contrario, di affermare, con tranquillizzante sicurezza, la responsabilità causativa del garante per avere fornito il proprio contributo causale, sia mediante consapevole inerzia sia con scelte attive in materia di rischio-amianto (posizione di garanzia), nella fase della induzione, comprensiva della verifica della causa scatenante per effetto della esposizione all'amianto (iniziazione) e di quella dell'accelerazione del meccanismo causale attivato (promozione), neutralizzando il valore, che per postulato stesso dell'approccio prescelto, è incerto, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, della latenza in senso stretto rispetto all'insorgenza, allo sviluppo e all'accelerazione del processo neoplastico. Pertanto, alla stregua dei dati desumibili dalle sentenze di merito, la sentenza rescindente ha ritenuto correttamente addebitati a ciascun imputato i casi di morte avvenuti per mesotelioma, soltanto quando sia stata riscontrata in concreto sovrapposizione integrale o quasi-integrale tra durata della esposizione al rischio da parte del lavoratore e durata della posizione di garanzia. Nei restanti casi, invece, la



prima sentenza della Corte territoriale è stata annullata con rinvio per nuovo esame. Quanto ai decessi da decessi da patologie multifattoriali (capi da 24 a 48), il percorso argomentativo della sentenza impugnata è stato ritenuto corretto, tranne che rispetto ai capi 24 e 31, riferiti, rispettivamente, alle vittime U.U. e K.K.K.. Si è infatti osservato che, essendo la lunga, talora lunghissima, latenza caratteristica peculiare solo della descrizione scientifica della genesi e dello sviluppo del mesotelioma, non già dei vari tumori plurifattoriali riscontrati quale causa di morte nel presente processo, nei casi di cui ai n. da 24 al 48 dell'elenco delle vittime non era necessaria la verifica di sovrapposibilità (integrale o quasi integrale) tra la durata dell'esposizione all'amianto e la durata delle varie posizioni di garanzia degli imputati. Infatti in tali casi è la descrizione della constatata massiccia presenza di indici biologici di esposizione professionale all'amianto, cioè placche ialine della pleura, asbestosi, corpuscoli di asbesto nel tessuto polmonare secco, elevata concentrazione di fibre di amianto nel tessuto polmonare in tutti i corpi delle vittime, accertata tramite TC torace, radiografie, biopsie, esami citologici, istologici o immunoistochimici e autopsie, a dimostrare, incontestabilmente, che è stato l'amianto ad avere ucciso i lavoratori. Tale conclusione è stata ritenuta legittima, nonostante la concomitante presenza, in quasi tutti i casi, di esposizione al fumo di sigaretta: è infatti emerso che dei venticinque lavoratori compresi tra il n. 24 ed i n. 48, soltanto cinque non risultavano fumatori. Ciò alla stregua della, non irragionevole, oltre che non illegittima (art. 41, comma 1, cod. pen., principio di equivalenza causale) consapevole adesione dei giudici di merito, con motivazione sufficiente, alla lettura offerta dal consulente dr. L.L.L., nel senso dell'essere il fumo di sigaretta un mero fattore concausale, sinergicamente causativo con l'amianto di significativo aumento del rischio tumorale, ma non esclusivo, per la constatata presenza nei corpi, in particolare nei polmoni, delle vittime, di fibre di amianto, sostanza che, come aveva espressamente osservato la Corte territoriale, il tabacco non contiene. Tali conclusioni non sono state condivise solo in relazione a due persone offese, morte entrambe per tumore astrattamente plurifattoriale (carcinoma polmonare) e risultate essere state in vita non già comuni fumatori ma veri e propri forti fumatori, cioè: 1) U.U. (capo 24), deceduto il 1 ottobre 2004 (40 sigarette al giorno per 30 anni, la cui morte è addebitata (anche) a A.A. e a B.B.; 2) K.K.K. (capo 31), morto il 26 ottobre 2007 (da 15 a 40 sigarette al giorno per 37 anni, il cui decesso è stato addebitato ad altri imputati. Si è infatti rimarcato che, in tal caso, i giudici di merito, nel contesto dato (dimostrata compresenza di fattori di rischio astrattamente idonei a determinare l'insorgenza del cancro, uno dei quali, l'esposizione all'amianto, tuttavia, non ineluttabile, e l'altro, il fumo di tabacco, in concreto intenso e protratto nel tempo nelle due vicende K.K.K. e U.U., fino a due pacchetti al giorno per almeno trenta anni), pur legittimamente aderendo alla lettura concausale dei fattori di rischio, si sarebbero dovuti attenere, ma non lo avevano fatto, a particolare cautela e prudenza, non limitandosi ad affermare la propria adesione alla tesi della concausalità sinergica amianto + fumo, ma spiegando adeguatamente le conclusioni raggiunte. È stato quindi ribadito che, nei casi di forti fumatori, doveva essere dedicato un approfondimento argomentativo che, con aggancio a dati fattuali, desse conto del perché debba ritenersi accertato che nel caso di specie non abbia agito, da solo, il fumo, ferma restando la possibilità concreta che abbia agito l'amianto, il tutto secondo il consueto canone della ragionevole certezza.



La seconda sentenza della Corte di appello

5. In sede di rinvio, con sentenza del 29 settembre 2023, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, per quanto riguarda la posizione degli imputati A.A. e B.B., ha dichiarato estinti per prescrizione nei loro confronti i seguenti capi: 1 (relativo al decesso di H.H., avvenuto il 18 dicembre 2007), 5 (relativo al decesso di K.K., avvenuto l'11 ottobre 2004), 12 (relativo al decesso di M.M., avvenuto il 13 marzo 2007), 13 (relativo al decesso di N.N., avvenuto il 3 giugno 2006), 17 (relativo al decesso di C.C., avvenuto il 28 settembre 2006), 19 (capo contestato soltanto a A.A. e relativo al decesso di R.R., avvenuto il 24 maggio 2003), 20 (relativo al decesso di S.S., avvenuto il 3 aprile 2005) e 24 (relativo al decesso di U.U., avvenuto il 1 ottobre 2004). A.A. e B.B. venivano invece assolti, per non aver commesso il fatto, dai seguenti capi: entrambi dai capi 4 (relativo al decesso di J.J., avvenuto il 2 agosto 2009), 7 (relativo al decesso di L.L., avvenuto il 25 settembre 2008), 14 (relativo al decesso di O.O., avvenuto il 15 gennaio 2009), 15 (relativo al decesso di P.P., avvenuto il 4 luglio 2009) e 21, relativo al decesso di T.T., avvenuto l'11 novembre 2008).

A.A. veniva assolto, sempre per non aver commesso il fatto, anche dal capo 14 (relativo al decesso di O.O., avvenuto il 15 gennaio 2009), mentre B.B. veniva assolto anche dai capi 3 (relativo al decesso di I.I., avvenuto il 2 agosto 2009) e 16 (relativo al decesso di Q.Q., avvenuto il 2 aprile 2008).

Quindi, la Corte territoriale ha rideterminato le pene nei seguenti termini: anni 3 e mesi 6 di reclusione per A.A. (capi 25, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45 e 46 già dichiarati irrevocabili dalla sentenza rescindente, oltre i capi 3 e 16 per i quali era stato disposto l'annullamento con rinvio e per i quali è stato riconosciuto il nesso causale con gli eventi occorsi alle relative persone offese); per B.B., la pena è stata invece rideterminata in anni 2 e mesi 10 di reclusione (in ordine ai capi 12, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45 e 46 già dichiarati irrevocabili dalla sentenza rescindente, mentre è stato dichiarato prescritto l'unico capo, il 24, per il quale in sede di rinvio è stato riconosciuto il nesso causale con l'evento occorso alla relativa persona offesa). La sentenza del Tribunale di Gorizia è stata confermata nel resto. Dopo aver ripercorso gli esiti delle precedenti fasi processuali, dopo aver dato atto di aver conferito incarico peritale al fine di verificare il rapporto di causalità tra la condotta omissiva degli imputati e gli eventi mortali a loro ascritti, e dopo aver richiamato il contenuto della decisione di legittimità, la Corte di appello, rispetto agli odierni ricorrenti, ha innanzitutto ricordato che i capi oggetto di annullamento con rinvio sono stati 15 per A.A. (capi 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 24) e 12 per B.B. (capi 1, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 20, 21 e 24). Per quanto concerne l'unico capo tra quelli oggetto di annullamento riferito a una patologia multifattoriale, ossia il capo 24, riguardante il decesso di U.U., i giudici del rinvio (pag. 58 ss. della sentenza impugnata) hanno confermato il giudizio sulla configurabilità del reato di omicidio colposo, evidenziando come la perizia abbia accertato una funzione concausale, nell'originario sviluppo della patologia tumorale, di amianto e fumo, non essendo l'elevato livello di tabagismo di per sé idoneo a escludere l'intervento dell'esposizione all'amianto nella causazione dell'evento morte, come



desumibile dal fatto che la ricerca nel tessuto polmonare della vittima di corpi di asbesto ha avuto esito positivo. È stato dunque chiarito che la contemporanea presenza dei due distinti fattori di rischio ha determinato un incremento del rischio, secondo un modello sinergico per cui il rischio complessivo è superiore alla somma dei rischi e si avvicina al loro prodotto. Rispetto alla morte di U.U., avvenuta il 1 ottobre 2004, la Corte di appello ha preso atto del decorso del termine di prescrizione, maturato il 5 giugno 2019 (15 anni più il periodo di sospensione di 8 mesi e 4 giorni), comportando la declaratoria di estinzione del reato la conferma degli effetti civili della condanna.

Quanto ai decessi da mesotelioma pleurico, la Corte di appello ha indicato, ai fini della risoluzione dei casi di annullamento con rinvio, la necessità di individuare gli elementi spia della sussistenza del nesso di causalità, ravvisabili in primo luogo nella durata dei tempi di sovrapposizione tra l'attività lavorativa della persona offesa e la posizione lavorativa degli imputati e, in secondo luogo, nel grado di esposizione alle fibre di amianto, anche in vista della possibile applicazione del principio di accelerazione della patologia tumorale, da verificare però in base al progresso delle conoscenze scientifiche e alla valutazione dei casi concreti. Per quanto riguarda il primo criterio ricostruttivo, è stato ribadito, sulla scia della pronuncia rescindente, che era necessario verificare se le fasi di iniziazione e promozione si erano perfezionate nel periodo in cui gli imputati ricoprivano la posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti, con la precisazione che il nesso causale doveva essere riconosciuto nei casi in cui vi fosse corrispondenza integrale, o comunque di lunga durata, tra il periodo di lavoro del dipendente e l'estensione temporale della posizione di garanzia degli imputati nella Fincantieri. Ciò posto, la Corte territoriale, sulla base della perizia effettuata, ha individuato un ulteriore criterio di riferimento ai fini dell'accertamento del nesso causale, consistente nella percentuale di esposizione all'amianto in cui i lavoratori si sono trovati, essendo logicamente credibile, come del resto evidenziato dagli stessi periti, che maggiore è l'esposizione alle fibre di amianto, maggiore è la possibilità che si innesti la patologia tumorale, il che comporta che, ove vi sia una prolungata corrispondenza tra l'attività lavorativa e la posizione di garanzia, tuttavia non accompagnata da un'apprezzabile esposizione alle fibre di amianto, permane il forte dubbio che la fase di induzione possa non essersi completata nel periodo in cui gli imputati rivestivano la posizione di garanzia. In ogni caso, a parità di fattori, una prolungata corrispondenza i tempi di lavoro e di garanzia, e un'elevata esposizione alle fibre di amianto consente di ritenere logicamente credibile l'insorgenza di un'efficacia causale del successivo decesso per esposizione all'amianto avvenuta nel periodo di garanzia degli imputati, e ciò anche alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche in tema di effetto acceleratore, in forza delle quali un'esposizione alle fibre di amianto anche successiva al completamento della fase di induzione è idonea se non altro a ridurre il tempo di sopravvivenza. Peraltro, secondo i giudici del rinvio, il superamento della tesi classica, secondo cui è del tutto irrilevante l'esposizione alle fibre di amianto una volta che si sia completata la fase di induzione, ossia durante il periodo di latenza clinica, non costituisce alcuna violazione del perimetro decisorio tracciato dalla pronuncia rescindente, posto che il principio di diritto elaborato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio non può estendersi sino alle regole di natura scientifica che



possono essere adottate nella fattispecie concreta, atteso che queste ultime riguardano la ricostruzione del fatto e non la questione di diritto.

Alla stregua di questi principi sono stati dunque analizzati i casi di annullamento con rinvio riferiti ai casi di decessi cagionati da mesotelioma pleurico, con le conclusioni che sono state in precedenza esposte.

I ricorsi

6. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello giuliana, hanno proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste e, tramite i rispettivi difensori, gli imputati B.B. e A.A.

Il ricorso del Procuratore generale

6.1. Il Procuratore generale, con due articolati motivi esposti congiuntamente, ha contestato, sotto il profilo del vizio di motivazione e del travisamento delle leggi scientifiche, l'assoluzione dell'imputato A.A. dai capi 4, 7, 14, 15 e 21, evidenziando che i lavoratori indicati in tali imputazioni (rispettivamente J.J., M.M.M., O.O., P.P. e T.T.) sono deceduti per mesotelioma pleurico cagionato dalle esposizioni subite nel corso della vita lavorativa all'interno del cantiere navale di Monfalcone, in assenza di elementi che possano far ipotizzare la sussistenza di processi causali alternativi. Ora, posto che il periodo di induzione della malattia è avvenuto nel corso dell'esercizio dei poteri direttivi di A.A., deve ritenersi, in base alle leggi scientifiche acquisite e recepite dalla stessa Corte territoriale, che tutte le esposizioni subite dai predetti lavoratori nel corso della gestione operativa di A.A. siano rilevanti dal punto di vista causale, non potendosi attribuire incidenza esclusiva né alle esposizioni subite nel periodo precedente, né a quelle subite nel periodo successivo, atteso che, come sottolineato più volte dai periti, la percentuale di peso causale, anche piccola, non può essere ritenuta irrilevante, dovendo la percentuale essere valutata con riferimento all'esposizione cumulativa. L'errore madornale compiuto dalla Corte di appello, secondo il ricorrente, sarebbe consistito nell'interpretare le percentuali esposte dai periti con l'applicazione del metodo Price E Ware come percentuali di esposizioni alle fibre di amianto, mentre i calcoli del metodo Price E Ware indicano il peso causale delle singole esposizioni riferibili agli imputati durante il periodo di garanzia ricoperto, per cui, in modo del tutto arbitrario, è stata ritenuta accertata la causalità solo in presenza di percentuali superiori al 50%, trattando quindi la causalità come probabilità. Si è così giunti al paradosso di assolvere A.A. con riferimento alle persone offese O.O. e M.M.M., in relazione ai quali i periti avevano individuato una percentuale di peso causale molto significativa, ovvero superiore al 40% (O.O.) o intorno al 15% (M.M.M.), mentre, rispetto alla persona offesa J.J., non si è tenuto conto che lo stesso, pur a fronte di una percentuale di peso causale del 2,6%, presentava una esposizione cumulativa tra le più alte, per cui anche in tal caso doveva ritenersi sussistente il nesso causale individuale, alla luce degli studi scientifici in tema di "latenza clinica" e di "effetto acceleratore". Ne consegue che l'imputato A.A. doveva essere ritenuto colpevole anche dei capi 4, 7, 14, 15 e 21, relativi ai decessi di J.J., M.M.M., O.O., P.P. e



T.T., avvenuti in un arco temporale compreso tra il 25 settembre 2008 e il 4 aprile 2009, mentre, pur se frutto del medesimo travisamento delle prove rispetto all'esclusione del nesso causale, non sono stati impugnati i capi della sentenza riferiti alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, stante in tal caso il difetto di interesse del P.M.

I ricorsi degli imputati B.B. e A.A.

6.2. B.B., tramite il suo difensore di fiducia, avvocato Elisabetta Pagano, ha sollevato cinque motivi, esposti congiuntamente, che concernono il trattamento sanzionatorio, per come rideterminato dalla Corte di appello. Al riguardo la difesa ha dedotto l'erronea applicazione degli art. 62 n. 6, 69, 132, 133 cod. pen., 624 e 627 comma 3 cod. proc. pen., non essendosi la Corte di appello uniformata alla pronuncia rescindente rispetto alla raccomandazione di non ricorrere a clausole di stile o a motivi stereotipati nella determinazione della pena. Sarebbe parimenti illogica l'equiparazione, in punto di bilanciamento delle circostanze, delle posizioni di A.A. e B.B., atteso che i due hanno ricoperto nella Fincantieri in tempi diversi ruoli differenti, fermo restando che anche il numero di reati ascritti ai medesimi non coincide (17 per A.A. e 15 per B.B.). Sia in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze, sia in ordine alla determinazione della pena base, sia rispetto agli aumenti ex art. 589 ultimo comma cod. pen., sia nell'ottica del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., i giudici del rinvio avrebbero omesso di considerare una serie di aspetti rilevanti, tra cui il modesto apporto causale di B.B.; il fatto che 14 decessi su 15 sono risultati riconducibili a malattie multifattoriali in cui all'amianto è riconosciuto solo un valore di concausa; la circostanza che nello stabilimento di Fincantieri l'amianto è stato eliminato nel 1985, ovvero ben prima che l'uso dell'amianto sia stato vietato in Italia, il che è avvenuto solo nel 1992; la risalenza dei fatti a 4050 anni fa, la condotta irreprensibile dell'imputato e la sua età avanzata. Tali elementi erano stati del resto già valorizzati in altra pronuncia della Corte di appello di Trieste, resa il 17 gennaio 2022 a carico di B.B. in una vicenda analoga. Da ultimo, è stata eccepita la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., posto che, nel precedente giudizio di appello, la pena a carico di B.B., condannato in quella sede per 29 decessi, è stata fissata in anni 3 e mesi 4 di reclusione, cui si è giunti operando sulla pena base di anni 1 e mesi 2 di reclusione l'aumento complessivo di anni 2 e mesi 2 di reclusione per gli ulteriori 28 decessi (27 giorni per ciascun decesso). Nel giudizio rescissorio, invece, la pena base di anni 1 e mesi 2 di reclusione è stata aumentata, per gli ulteriori 14 decessi, fino alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, con un aumento di circa 42 giorni per ciascuno degli ulteriori 14 decessi (aumento complessivo di anni 1 e mesi 8); ciò integrerebbe la violazione del divieto di reformatio in peius, a prescindere dal fatto che la pena finale sia risultata più mite.

6.3. Il ricorso di A.A., redatto dagli avvocati Guglielmo Giordanengo e Giancarlo Laganà, è affidato a otto motivi.

Con il primo, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella misura in cui la Corte di appello ha operato una rivalutazione della teoria scientifica scelta nel precedente grado di giudizio che non era stato oggetto di rinvio, posto che la sentenza



rescindente aveva rimarcato l'assenza di ogni considerazione rispetto al tema della causalità individuale, condividendo invece la precedente impostazione in ordine al tema della causalità generale. Viceversa, con il quesito sottoposto ai periti in sede di rinnovazione istruttoria, i giudici del rinvio hanno rimesso in discussione la teoria scientifica su cui si era formato il giudicato.

Con il secondo motivo, la difesa deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale rispetto all'individuazione di una teoria posta a fondamento del giudizio di responsabilità e ritenuta condivisa dalla Comunità scientifica, sebbene si fosse in presenza di due soli studi scientifici che di certo non rappresentano un approdo condiviso, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Con il terzo motivo, si censura l'affermazione della sentenza impugnata, frutto di un palese travisamento di quanto riferito dai periti, secondo cui tutte le esposizioni verificatesi nella vita lavorativa della persona offesa sono da ritenere causalmente efficienti rispetto all'insorgenza della patologia, senza che sia stato approfondito il tema, ben più rilevante, della durata della latenza clinica e dell'individuazione della fine dell'induzione, unico periodo nel quale le esposizioni sono causalmente efficienti, avendo dunque il giudice del rinvio riproposto un'argomentazione già ritenuta erronea dalla sentenza rescindente del 2019.

Con il quarto motivo, si contesta il richiamo da parte dei giudici del rinvio, al fine di affermare l'efficienza causale anche delle esposizioni subite dalla persona offesa nel periodo di reggenza di A.A., alla teoria del cd. effetto acceleratore, teoria che era stata abbandonata già dalla precedente pronuncia della Corte di appello e che ha ripreso vita a fronte di un palese travisamento della perizia. Ed invero lo studio valorizzato dalla Corte di appello, peraltro erroneamente eretto a vera e propria legge scientifica di copertura, altro non è che un singolo studio di natura epidemiologica che si esprime in termini di incremento del rischio.

Del resto, una cosa è l'anticipazione della frequenza di patologia all'interno di un gruppo, nel senso che un soggetto di quel gruppo contrae, a causa dell'esposizione all'amianto, una patologia che altrimenti non avrebbe contratto; tutt'altra cosa, non dimostrata da alcuno studio, è che un singolo soggetto, presente nel gruppo, avrebbe contratto la malattia prima di quanto dovuto a causa dell'esposizione cumulativa: gli studi, infatti, dicono che un soggetto non contrae la patologia se non è esposto e che l'insorgenza della patologia è più probabile nei soggetti che sono esposti a maggiore contaminazione, ma non dicono che il processo biologico accelera nel singolo soggetto e che la patologia esistente si manifesta prima. In tal senso, la Corte di appello ha ignorato il principio, più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, che non tutti gli esposti all'amianto sviluppano la malattia, che invece compare solo nel 10-15% dei casi. Di qui la necessità di evitare, sul tema della causalità individuale, generalizzazioni che possono risultare fallaci, non potendo la teoria dell'effetto acceleratore applicarsi a tutti i casi oggetto di giudizio, peraltro molto diversi tra loro, non avendo tale teoria valenza universale. Ulteriore profilo critico della motivazione è stato poi individuato nella mancata risposta alle osservazioni tecniche formulate dai consulenti della



difesa, i quali hanno tra l'altro evidenziato, sulla scorta di autorevoli studi scientifici, che l'anticipazione dell'evento morte è un fenomeno non verificabile nel caso singolo.

Con il quinto motivo, le critiche difensive investono il giudizio sulla causalità individuale, avendo a tal fine la Corte territoriale indebitamente valorizzato i risultati raggiunti con l'applicazione della formula di Price and Ware, travisandoli, perché assunti come significativi di un grado di esposizione alle fibre di amianto, o come percentuale del rischio totale di una specifica esposizione all'amianto, quando invece, come espressamente riportato nella perizia, tali dati rappresentano la semplice proporzione del rischio di insorgenza del mesotelioma, non essendosi peraltro considerato, già da parte dei periti, che l'imputazione del titolo risarcitorio in ambito civile è aspetto totalmente diverso dalla prova della responsabilità penale. A tal fine, infatti, occorre dimostrare, il che non è avvenuto nel caso di specie, quali siano state le esposizioni causalmente efficienti rispetto al singolo lavoratore, causando il mesotelioma, mentre la formula di Price and Ware non ha la finalità di provare tali profili, ma li presuppone.

Con il sesto motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto provata l'efficacia causale dell'amianto anche nei casi di vittime che erano "forti fumatori", valorizzando l'effetto sinergico, travisandone tuttavia la valenza e il significato e ignorando i principi elaborati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di malattie multifattoriali, per poter affermare la causalità della condotta omissiva rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che questa non ha avuto un'origine esclusiva nel diverso fattore astrattamente idoneo (ossia il fumo) e che l'esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa (esposizione all'amianto) è stata una condizione necessaria per l'insorgere o l'accelerazione della patologia.

Con il settimo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla riconosciuta posizione di garanzia in capo a A.A., rilevandosi in proposito che la Corte di appello ha ommesso di accertare l'esatto periodo di gestione del rischio da parte del ricorrente, addirittura addebitandogli, in maniera peraltro immotivata, un periodo di posizione di garanzia, quello dal 28 giugno 1972 al 3 agosto 1973, mai contestato nel capo di imputazione e antecedente a quello relativo al periodo agosto 1973-luglio 1974, rispetto al quale il giudice di legittimità aveva già sollevato dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in punto di consapevolezza della pericolosità dell'amianto, tanto più che il successivo incarico nella "finanziaria del gruppo" non attiene alla gestione diretta del cantiere di Monfalcone, occupandosi A.A. della sola gestione economica di Fincantieri.

L'ottavo motivo è infine dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della mancata prevalenza delle attenuanti generiche e del diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non avendo i giudici del rinvio tenuto conto, come richiesto dall'art. 133 cod. pen., del "tempo" del reato, che, per quanto concerne la posizione di A.A., persona ormai novantenne, risulta cessato nell'agosto 1982, a ciò aggiungendosi che la colpa dell'imputato si connota per la natura esclusivamente apicale della responsabilità, riferibile a un organo collegiale, il consiglio di amministrazione, di cui l'imputato ha fatto parte solo



dal 1976, fermo restando che l'entità degli addebiti ascrivibili a A.A. si è ridimensionata nel giudizio di rinvio, il che avrebbe giustificato una mitigazione della pena, calcolata peraltro in maniera non intellegibile rispetto all'aumento per la continuazione.

Le valutazioni del Collegio

7. Ritiene il Collegio che il ricorso del Procuratore generale e quello dell'imputato B.B. non sono meritevoli di accoglimento, mentre lo è in parte il ricorso dell'imputato A.A., con le conseguenze che saranno di seguito esposte.

7.1. Partendo per comodità espositiva dalla posizione di B.B., il quale, senza essere attinto dalle doglianze del Procuratore generale, ha proposto censure solo in punto di trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che in proposito alcuna criticità è ravvisabile. Ed invero il giudice del rinvio, dopo aver premesso che il giudizio di colpevolezza di B.B. è divenuto definitivo con la sentenza rescindente rispetto ai capi 12, 25, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, ha innanzitutto osservato (cfr. pag. 73 della sentenza impugnata) che, in ordine ai reati per cui era stato disposto l'annullamento con rinvio, per gli stessi non era stato riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta e gli eventi occorsi alle persone offese, mentre per l'unico reato non oggetto di assoluzione, ovvero quello di cui al capo 24, si è preso atto dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione. Ciò posto, la Corte territoriale, nel solco delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente (pag. 156-157), che aveva posto l'esigenza di motivare in maniera adeguata e non stereotipata la quantificazione della sanzione penale, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 10 di reclusione, operando sulla pena base di anni 1 e mesi 2 di reclusione l'aumento di mesi 8 ex art. 589 co. 5 cod. pen. È stato in tal senso confermato il giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le contestate aggravanti, in ragione dell'estrema gravità del danno cagionato, del ruolo ricoperto dall'imputato nell'ambito dei Cantieri Navali di Monfalcone e delle modalità della condotta, connotata dall'assenza di ogni iniziativa in relazione al massiccio e prolungato impiego dell'amianto. Quanto all'invocata attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., i giudici del rinvio hanno richiamato l'esposizione dedicata nella pagina precedente all'imputato A.A., a proposito del quale è stato chiarito, con argomentazioni valide anche rispetto alla posizione di B.B. (posizione non molto differente sul piano sostanziale), che il riconoscimento di tale attenuante non avrebbe comunque inciso sul giudizio di comparazione delle circostanze, avuto riguardo al numero dei reati commessi, al lungo periodo di tempo in cui la posizione del ricorrente è stata disattesa, e alla stessa derivazione del risarcimento da un soggetto diverso dal ricorrente. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche e non di mero stile, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di pena non presta il fianco alle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito estranei al perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, restando solo da precisare che alcuna violazione del divieto di reformatio in peius rispetto al precedente giudizio di appello è ravvisabile nel caso di specie, posto che la pena base è rimasta immutata rispetto a quella fissata nel primo giudizio, mentre la pena finale, ossia quella scaturita dal successivo aumento per la continuazione, è giustamente diminuita, essendo risultato ascrivibile



all'imputato un minor numero di decessi, senza che al riguardo possa stabilirsi un'equazione automatica tra i distinti e complessivi aumenti operati ai sensi dell'art. 589 co. 5 cod. pen., rilevando unicamente il dato che, come correttamente avvenuto nel caso di specie, l'ultimo aumento si sia rivelato meno afflittivo del primo, non essendosi formato alcun giudicato in ordine all'entità degli aumenti per la continuazione. Ne consegue che il ricorso di B.B. deve essere disatteso, dovendo l'imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., essere condannato al pagamento delle spese processuali.

7.2. Venendo al ricorso del Procuratore generale e a quello dell'imputato A.A., che affrontano, pur se da angolature diverse, questioni in larga parte sovrapponibili, il Collegio, prima di soffermarsi sul merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti, ritiene doveroso premettere che il perimetro di valutazione del presente giudizio è quello tracciato dalla pronuncia rescindente, dovendosi cioè qui verificare se la decisione impugnata abbia fornito o meno adeguata risposta alle sollecitazioni interpretative provenienti dalla sentenza di annullamento, in particolare rispetto all'attribuzione al ricorrente A.A. delle morti dei lavoratori. Al riguardo deve ribadirsi che la Quarta Sezione penale, rispetto ai 48 decessi per cui si è proceduto (i primi 23 dovuti al mesotelioma pleurico, patologia correlata esclusivamente all'amianto, i restanti 25 causati da tumori multifattoriali), ha ritenuto corretto l'accertamento dei giudici di merito secondo cui doveva ritenersi certo il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza del mesotelioma (casi da 1 a 23), mentre, con riferimento ai tumori multifattoriali (casi da 24 a 48), è stato sottolineato che quelli riscontrati alle persone offese sono risultati univocamente amianto-correlati, in considerazione dei criteri diagnostici seguiti, oltre che della storia lavorativa e dell'anamnesi clinica dei singoli soggetti. Ora, dopo aver ritenuto correttamente affrontato nelle sentenze di merito il tema della causalità generale, la sentenza rescindente ha invece osservato come non sia stato efficacemente affrontato nella prima decisione della Corte di appello il tema della causalità individuale, ciò in ordine ai decessi da mesotelioma e a due singoli decessi da patologie multifattoriali. In relazione alle morti da mesotelioma, malattia monofattoriale, è stato ritenuto corretto il ragionamento svolto nei gradi di merito solo allorché vi fosse sovrapposizione cronologica integrale, ovvero quasi integrale, tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita, rispetto a tale vittima, dell'imputato: solo in tale caso, infatti, può affermarsi, "oltre ogni ragionevole dubbio", che l'esposizione all'amianto addebitabile al singolo imputato si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione, non già oltre il failure time, allorché cioè inizia la fase di latenza in senso stretto, che rende penalmente irrilevanti le successive esposizioni al pericoloso minerale. Di qui la necessità della verifica circa la integrale (o quasi) sovrapposizione temporale, verifica che consente di affermare, con tranquillizzante sicurezza, la responsabilità causativa del garante per avere fornito il proprio contributo causale, sia mediante consapevole inerzia sia con scelte attive in materia di rischio-amianto (posizione di garanzia), nella fase della induzione, comprensiva della verifica della causa scatenante per effetto della esposizione all'amianto (iniziazione) e di quella dell'accelerazione del meccanismo causale attivato (promozione), neutralizzando il valore, che è incerto, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, della latenza in senso stretto rispetto all'insorgenza, allo sviluppo e all'accelerazione del processo neoplastico. Pertanto, alla stregua dei dati desumibili dalle



sentenze di merito, la sentenza rescindente ha ritenuto correttamente addebitati a ciascun imputato i casi di morte avvenuti per mesotelioma, solo quando fosse stata riscontrata in concreto sovrapposizione integrale o quasi-integrale tra durata della esposizione al rischio da parte del lavoratore e durata della posizione di garanzia. Nei restanti casi, invece, la prima sentenza della Corte territoriale è stata annullata con rinvio per nuovo esame. Quanto ai decessi da patologie multifattoriali, è stato sottolineato che in tal caso non si richiede la lunga, talora lunghissima, latenza caratteristica peculiare solo della descrizione scientifica della genesi e dello sviluppo del mesotelioma, per cui non è necessaria la verifica di sovrapposibilità (integrale o quasi integrale) tra la durata dell'esposizione all'amianto e la durata delle varie posizioni di garanzia degli imputati. Dunque, stante la constatata massiccia presenza nelle vittime di indici biologici di esposizione professionale all'amianto, si è ritenuta legittima la conclusione che è stato l'amianto ad avere ucciso i lavoratori, nonostante la concomitante presenza, in quasi tutti i casi, di esposizione al fumo di sigaretta, legittimamente considerato un mero fattore concausale, sinergicamente causativo con l'amianto di significativo aumento del rischio tumorale, ma non esclusivo, per la constatata presenza nei corpi, in particolare nei polmoni, delle vittime, di fibre di amianto, sostanza che il tabacco non contiene. Tali conclusioni non sono state condivise solo in relazione a due persone offese, morte entrambe per tumore astrattamente plurifattoriale (carcinoma polmonare) e risultate essere state in vita non già comuni fumatori ma forti fumatori, cioè U.U. (40 sigarette al giorno per 30 anni) e K.K.K. (da 15 a 40 sigarette al giorno per 37 anni). Per tali casi (in questa sede rileva solo il decesso del dipendente U.U., posto che la morte del lavoratore K.K.K. non è stata ascritta né a A.A. né a B.B.) è stato richiesto un approfondimento argomentativo che, con aggancio a dati fattuali, desse conto del perché debba ritenersi accertato che nel caso di specie non abbia agito, da solo, il fumo, ferma restando la possibilità concreta che abbia agito l'amianto, il tutto secondo il canone della ragionevole certezza.

7.3. Orbene, in sede di rinvio, quanto alla morte del lavoratore U.U., deceduto come detto per tumore polmonare (capo 24), la Corte di appello ha confermato il giudizio sulla configurabilità del reato di omicidio colposo, evidenziando che la contemporanea presenza dei due distinti fattori di rischio ha determinato un incremento del rischio, secondo un modello sinergico per cui il rischio complessivo è superiore alla somma dei rischi e si avvicina al loro prodotto. Rispetto all'omicidio colposo di U.U., la cui morte è avvenuta il 1 ottobre 2004, la Corte di appello ha preso atto del decorso del termine di prescrizione, maturato il 5 giugno 2019, con conferma degli effetti civili della condanna. La conferma del giudizio di sussistenza del reato rispetto a tale imputazione (capo 24) è stata censurata dalla difesa di A.A. (sesto motivo), con affermazioni non adeguatamente specifiche, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 58-59) sono stati richiamati gli esiti della perizia disposta nel giudizio di appello, da cui è emerso che la ricerca di corpi di asbesto nel tessuto polmonare di U.U. ha avuto esito positivo, essendo stati individuati 18.000 /g di tessuto polmonare secco. Tenuto conto del fatto che il lavoratore ha prestato servizio presso i Cantieri Navali di Monfalcone ininterrottamente dal 7 settembre 1957 al 31 dicembre 1986, con un periodo di sovrapposizione rispetto alla posizione di A.A. pari a 10 anni, i giudici di appello sono



legittimamente pervenuti alla conclusione, avallata dai periti, secondo cui il pur elevato livello di tabagismo di U.U. non era idoneo a escludere la rilevanza nella causazione dell'evento mortale dell'esposizione all'amianto, che è stata di tipo attivo durante il periodo di lavoro svolto come carpentiere in ferro (circa 7 mesi) e di tipo passivo durante gli altri periodi, il che, secondo un modello sinergico, ha provocato un significativo incremento del rischio. In presenza di un apparato argomentativo non illogico e non distonico rispetto ai criteri ermeneutici fissati dalla sentenza rescindente, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive riferite all'evento mortale di cui al capo 24.

7.4. Quanto ai decessi da mesotelioma pleurico, la Corte di appello (pag. 46 ss. della sentenza impugnata) ha innanzitutto ricordato, in maniera corretta, come il tema della causalità generale, rispetto alla posizione di A.A. (e di B.B.) sia stato già risolto dalla Quarta Sezione penale, risultando assodato che nei periodi interessati dalle attività di lavoro delle persone offese presso i Cantieri Navali di Monfalcone facenti capo alla Italcantieri (poi Fincantieri), vi era nelle lavorazioni un utilizzo diffuso e incontrollato dell'amianto, la cui estrema pericolosità era già nota all'epoca in cui gli imputati avevano assunto la loro posizione di garanzia, posizione la cui sussistenza non appare suscettibile di essere rimessa in discussione, alla luce della richiamata decisione di legittimità della Quarta Sezione. La sentenza rescindente, con argomento ripreso dai giudici del rinvio, ha infatti evidenziato che A.A., per il rilevante ruolo operativo ricoperto, salvo talune interruzioni, dal 1972 al 1982, era in condizione di poter intervenire almeno per ridurre l'impiego del minerale, in modo da prevenire esposizioni in grado di cagionare patologie con effetti mortali, come quelle contratte da molti lavoratori. Passando sul terreno della causalità individuale e soffermandosi sui casi oggetto di annullamento con rinvio, la Corte territoriale ha affrontato il tema su cui si sono incentrati i rilievi della pronuncia di legittimità, ovvero l'individuazione della corrispondenza tra la posizione di garanzia e il tempo di insorgenza della patologia. In tal senso, la Corte territoriale, richiamando gli esiti della perizia disposta nel giudizio di rinvio, ha evidenziato come, secondo studi più recenti (Lacourt e altri del 2017 e Rehrauer e altri del 2018), un'esposizione alle fibre di amianto anche successiva al completamento della fase di induzione, ovvero a quella di insorgenza della patologia, è idonea se non altro a ridurre il tempo di sopravvivenza, ciò in base all'effetto acceleratore, in forza del quale maggiore è l'esposizione alle fibre di amianto, maggiore è la percentuale di cellule affette dalla patologia tumorale, minore è il tempo di sopravvivenza del soggetto attinto dalla malattia. Tanto premesso, la Corte di appello ha rimarcato la necessità, ai fini della risoluzione dei casi di annullamento con rinvio, di individuare gli elementi spia della sussistenza del nesso di causalità, ravvisabili in primo luogo nella durata dei tempi di sovrapposizione tra l'attività lavorativa della persona offesa e la posizione lavorativa degli imputati e, in secondo luogo, nel grado di esposizione alle fibre di amianto, anche in vista della possibile applicazione del principio di accelerazione della patologia tumorale, da verificare però in base al progresso delle conoscenze scientifiche e alla valutazione dei casi concreti. Per quanto riguarda il primo criterio ricostruttivo, occorre verificare se le fasi di iniziazione (ovvero quella in cui alcuni agenti mutano progressivamente il materiale genetico) e promozione (ossia quella in cui le cellule modificate superano i meccanismi di difesa dell'organismo) si sono perfezionate nel periodo in cui gli imputati ricoprivano la



posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti, con la precisazione che il nesso causale doveva essere riconosciuto nei casi in cui vi fosse corrispondenza integrale, o comunque di lunga durata, tra il periodo di lavoro del dipendente e l'estensione temporale della posizione di garanzia degli imputati nell'ambito della Fincantieri. Ciò posto, la Corte territoriale, sulla base della perizia effettuata, ha individuato un ulteriore criterio di riferimento ai fini dell'accertamento del nesso causale, consistente nella percentuale di esposizione all'amianto in cui i lavoratori si sono trovati, essendo logicamente credibile, come evidenziato dagli stessi periti, che maggiore è l'esposizione alle fibre di amianto, maggiore è la possibilità che si innesti la patologia tumorale, il che comporta che, ove vi sia una prolungata corrispondenza tra l'attività lavorativa e la posizione di garanzia, tuttavia non accompagnata da un'apprezzabile esposizione alle fibre di amianto, permane il forte dubbio che la fase di induzione possa non essersi completata nel periodo in cui gli imputati rivestivano la posizione di garanzia. In ogni caso, a parità di fattori, una prolungata corrispondenza dei tempi di lavoro e di garanzia e un'elevata esposizione alle fibre di amianto consentono di ritenere logicamente credibile l'insorgenza di un'efficacia causale del successivo decesso per esposizione all'amianto avvenuta nel periodo di garanzia degli imputati, e ciò anche alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche in tema di effetto acceleratore, in forza delle quali un'esposizione alle fibre di amianto anche successiva al completamento della fase di induzione è idonea se non altro a ridurre il tempo di sopravvivenza. Alla luce di tali criteri, i giudici del rinvio hanno esaminato i capi di imputazione oggetto di annullamento, pervenendo alle seguenti conclusioni: per H.H. (capo 1, dichiarato prescritto), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'evento mortale del lavoratore: questi, su 18 anni e 6 mesi di servizio presso i Cantieri Navali, si è sovrapposto per 10 anni con il periodo di garanzia di A.A., iniziando a lavorare nel 1964, ossia quasi 10 anni prima che l'imputato assumesse ruoli operativi nella società, con un grado di esposizione alle fibre di amianto pari al 30,2%. Per I.I. (capo 3), è stato ritenuto provato il nesso di causalità tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'evento mortale del lavoratore, posto che quest'ultimo, su 17 anni e 6 mesi di servizio presso i Cantieri Navali, si è sovrapposto per 10 anni con il periodo di garanzia di A.A., evincendosi dalla relazione peritale che, nel periodo corrispondente al periodo di garanzia, il dipendente ha subito un'esposizione alle fibre di amianto pari al 73,6%, svolgendo i compiti di ponteggiatore che lo espongono ampiamente al minerale dannoso, per cui si è ritenuto, con alta probabilità logica, che la fase di induzione della patologia tumorale si è sviluppata durante la posizione di garanzia di A.A. Per J.J. (capo 4), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, atteso che la sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore è stata solo di 4 anni, con un grado di esposizione alle fibre di amianto pari al 2,5%. Per K.K. (capo 5), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che la sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore è stata solo di 4 anni (dal 1972 al 1976), con un grado di esposizione alle fibre di amianto pari al 2,17%. Neanche per L.L. (capo 7), è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che la sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore è stata solo di circa 6 anni (su 38 complessivi di lavoro), con un grado di esposizione alle fibre di amianto pari al 22,5%. Viceversa, per M.M. (capo 12), è stato ritenuto provato (ma il reato è stato dichiarato prescritto) il nesso di causalità tra la



posizione di garanzia del ricorrente e l'evento mortale del lavoratore, posto che quest'ultimo, su 17 anni e 6 mesi di servizio presso i Cantieri Navali, si è sovrapposto per 8 anni con il periodo di garanzia di A.A., evincendosi dalla relazione peritale che, nel periodo corrispondente al periodo di garanzia, il dipendente ha subito un'esposizione alle fibre di amianto pari al 97,2%, per cui si è ritenuto, con alta probabilità logica, che la fase di induzione della patologia tumorale si è sviluppata durante la posizione di garanzia di A.A. Invece, quanto al lavoratore N.N. (capo 13), è stata dichiarata la prescrizione del reato, pur in presenza di una sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore pari a 6 anni e di una percentuale di esposizione alle fibre di amianto pari allo 0,14%. Quanto a O.O. (capo 14), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che, pur in presenza di un grado di esposizione alle fibre di amianto pari al 42,8%, la sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore è stata solo di circa 6 anni. Anche per P.P. (capo 15), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che la sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore è stata solo di circa 5 anni (su 23 complessivi di lavoro), con un grado di esposizione alle fibre di amianto pari al 23,4%. Quanto a Q.Q. (capo 16), è stato ritenuto provato il nesso di causalità tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'evento mortale del lavoratore, posto che quest'ultimo, su 18 anni di servizio presso i Cantieri Navali, si è sovrapposto per 10 anni con il periodo di garanzia di A.A., evincendosi dalla relazione peritale che, nel periodo corrispondente al periodo di garanzia, il dipendente ha subito un'esposizione alle fibre di amianto pari al 51,9%, svolgendo i compiti di carpentiere in ferro che lo esponevano ampiamente al minerale dannoso, per cui si è ritenuto, con alta probabilità logica, che la fase di induzione della patologia tumorale si è sviluppata durante la posizione di garanzia di A.A. Quanto a C.C., moglie del lavoratore N.N.N. (capo 17), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che, pur in presenza di una sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del marito della vittima di circa 6 anni, il grado di esposizione alle fibre di amianto è stato pari solo al 15,1%. Rispetto a R.R. (capo 19), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che la sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore è stata solo di poco più di 4 anni, con un grado di esposizione alle fibre di amianto pari all'1,56%. Anche per S.S. non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che la sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore è stata solo di 10 anni, ma con un grado di esposizione alle fibre di amianto pari al 3,6%. Pure per T.T. (capo 21), non è stato ritenuto provato il nesso di causalità, posto che, pur in presenza di una sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore di circa 10 anni, il grado di esposizione alle fibre di amianto è stato pari solo all'1,6%. Un discorso diverso è stato operato, infine, rispetto a F.F. (capo 22, già dichiarato prescritto con la pronuncia rescindente, che ha disposto l'annullamento con rinvio ai fini civili), essendo stato accertato in tal caso che, a fronte di una sovrapposizione tra la posizione di garanzia del ricorrente e l'attività del lavoratore di circa 10 anni, il grado di esposizione alle fibre di amianto è stato pari al 47,2%, per cui, stante la ritenuta sussistenza del nesso causale, sono stati confermati gli effetti civili della condanna. Dunque, ai fini penali, il nesso causale è stato riconosciuto per i soli capi 3 e 16.



7.4.1. Orbene, rispetto ai casi di mesotelioma, la ricostruzione in punto di causalità individuale operata dai giudici del rinvio non può essere condivisa. Il principale profilo di criticità della sentenza impugnata consiste nella sostanziale elusione delle indicazioni interpretative elaborate dalla decisione rescindente. Come si è già evidenziato (cfr. paragrafi 4 e 7.2), la Quarta Sezione penale, con riferimento al tema della causalità individuale, aveva demandato al giudice del rinvio il compito di verificare, rispetto alle morti da mesotelioma, se vi fosse o meno sovrapposizione cronologica integrale o quasi integrale, tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita, rispetto a tale vittima, dell'imputato, ciò in base al presupposto scientifico, cristallizzatosi nei giudizi di merito, che solo in tale caso può affermarsi, "oltre ogni ragionevole dubbio", che l'esposizione all'amianto addebitabile al singolo imputato si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione, non già oltre il cd. failure time, ossia quando inizia la fase di latenza in senso stretto, che rende penalmente irrilevanti le successive esposizioni al pericoloso minerale; è stato infatti ribadito che la fase della induzione comprende la verifica della causa scatenante per effetto dell'esposizione all'amianto (iniziazione) e di quella dell'accelerazione del meccanismo causale attivato (promozione), essendo invece incerto il valore della latenza in senso stretto rispetto all'insorgenza, allo sviluppo e all'accelerazione del processo neoplastico, il che spiega il motivo per cui si ritiene irrilevante l'eventuale protrazione dell'esposizione all'amianto quando è stato superato il momento dell'innescio irreversibile del processo tumorale (failure time). Tale tesi, recepita dalla sentenza rescindente perché razionalmente fondata sul sapere scientifico veicolato nei gradi di merito, è stata consapevolmente superata dai giudici del rinvio, i quali hanno invece seguito l'opposta tesi secondo cui l'esposizione alle fibre di amianto anche successiva al completamento della fase di induzione non è irrilevante, essendo idonea almeno a ridurre il tempo di sopravvivenza, ciò in base all'effetto acceleratore, in forza del quale maggiore è l'esposizione alle fibre di amianto, maggiore è la percentuale di cellule affette dalla patologia tumorale, minore è il tempo di sopravvivenza del soggetto ammalatosi. Così ragionando, tuttavia, i giudici del rinvio hanno operato un'evidente violazione del perimetro decisivo tracciato dalla pronuncia rescindente, dovendosi al riguardo osservare che, in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito è sì chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, ma è tenuto comunque a non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, secondo i criteri ermeneutici fissati dal giudice di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278629-02, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345 e Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760). Ora, a differenza di quanto sostenuto dai giudici del rinvio, la regola scientifica fatta propria dalla pronuncia rescindente non riguardava soltanto la ricostruzione del fatto, ma costituiva la premessa logica del principio di diritto affermato; si trattava, in definitiva, di un postulato non più suscettibile di essere rimesso in discussione, in quanto scaturito da un rigoroso accertamento di merito, di cui peraltro la Corte di cassazione si è solo limitata a rimarcare la ragionevolezza.



Scardinare il presupposto scientifico su cui si è fondato il principio di diritto, in tal senso, si risolve non in un differente e consentito apprezzamento di fatto, ma in una sostanziale violazione di quanto previsto dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, non potendosi sottacere che, nel caso di specie, l'annullamento della Quarta Sezione, pur essendo stato disposto per un ben specifico vizio di motivazione, è contestualmente avvenuto anche per la riscontrata violazione di legge rispetto all'accertamento della causalità individuale e alla definizione dei criteri per l'attribuzione dell'evento mortale al soggetto investito dalla posizione di garanzia. Ciò non toglie, ovviamente, che rientrasse nelle prerogative dei giudici del rinvio disporre perizia, come in effetti è avvenuto, ma l'approfondimento peritale doveva essere evidentemente funzionale a dare risposta ai quesiti formulati dal giudice di legittimità, non certo a sovvertire la regola scientifica acquisita nei gradi di merito e recepita dalla sentenza rescindente, che su di essa ha basato il principio di diritto. Né può trascurarsi il dato che la perizia disposta nel giudizio di rinvio ha introdotto un criterio ulteriore, ossia quello della percentuale di rischio cui era esposto il lavoratore, che richiama un modello di computo, quello di Price e Ware, il quale, a sua volta, come già affermato in altra pronuncia di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10209 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 281710), attiene non all' "an" della rilevanza eziologica delle singole esposizioni, ma piuttosto al "quantum", in una logica indennitaria propria della sede civile e non del tutto sovrapponibile alla valutazione del nesso causale.

7.4.2. Ciò posto, occorre evidenziare che anche i risultati della perizia rendono superfluo un nuovo annullamento con rinvio, potendosi desumere dai dati riportati nella sentenza impugnata un'esauriente risposta ai quesiti formulati dalla sentenza rescindente, senza che occorra alcun ulteriore approfondimento in sede di merito. Ed invero, quanto agli unici due casi per cui vi è stata condanna penale di A.A. rispetto ai casi di mesotelioma, ovvero i capi 3 (decesso di I.I.) e 16 (decesso di Q.Q.), deve osservarsi che si tratta di lavoratori che hanno iniziato a prestare servizio presso i Cantieri Navali in epoca antecedente (di un anno e due mesi nel caso di I.I., di quattro anni e tre mesi nel caso di Q.Q.) alla data in cui A.A. ha assunto per la prima volta la posizione di garanzia (28 giugno 1972), per cui, non essendovi sovrapposizione cronologica integrale, o quasi integrale, tra la durata dell'attività lavorativa dei due lavoratori e la durata della posizione di garanzia rivestita rispetto a tali vittime dall'imputato, non può affermarsi, "oltre ogni ragionevole dubbio", in base al presupposto scientifico, cristallizzatosi nei giudizi di merito, che l'esposizione all'amianto addebitabile al singolo imputato si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione e non già quando è iniziata la fase di latenza in senso stretto.

Non può escludersi cioè, stante la distanza temporale non esigua tra l'inizio delle lavorazioni a contatto con l'amianto e il momento in cui l'imputato ha cominciato ad assumere la posizione di garanzia, che la esposizione all'amianto dei lavoratori nel periodo in cui sussisteva la posizione di garanzia sia stata irrilevante, in quanto successiva alla fase dell'innescio irreversibile del processo tumorale (failure time). Lo stesso discorso, sia pure in una prospettiva diversa, vale anche i cinque dipendenti cui sono state riferite le critiche del ricorso del Procuratore generale, ossia J.J. (capo 4), M.M.M. (capo 7), O.O. (capo 14),



P.P. (capo 15) e T.T. (capo 21): si tratta infatti anche in tal caso di lavoratori che hanno iniziato a prestare servizio presso i Cantieri Navali in epoca compresa tra il 1938 (J.J.) e il 1969 (O.O.), dunque ben prima che A.A. assumesse la posizione di garanzia, per cui, in forza della regola scientifica posta a fondamento del principio di diritto elaborato dalla sentenza rescindente, non vi potrebbe essere spazio per un giudizio di condanna di A.A., non potendosi affatto escludere l'irrelevanza delle successive esposizioni al minerale dei dipendenti, alcuni dei quali in servizio addirittura 34 (J.J.) o 31 anni (M.M.M.) prima dell'assunzione della posizione di garanzia da parte di A.A. Non può ritenersi dunque dirimente il fatto che, per i successivi periodi di lavoro, vi sia stata una più o meno estesa concomitanza tra le attività dei dipendenti e la posizione di garanzia dell'imputato, posto che tale sovrapposizione temporale andava riferita non a una prospettiva astratta, ma all'eventuale verificarsi dell'induzione della malattia durante l'esposizione all'amianto ascrivibile a A.A., profilo questo sul quale non si sono palesati elementi di ragionevole certezza. Né a conclusioni diverse può pervenirsi mediante il ricorso a percentuali di rischio che, come detto, riguardano il differente aspetto della liquidazione degli indennizzi.

7.5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso del Procuratore generale deve essere disatteso, mentre, in parziale accoglimento del ricorso di A.A., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente ai capi 3 e 16 dell'imputazione per non aver commesso il fatto. Di conseguenza, la pena nei confronti del ricorrente deve essere rideterminata, rispetto ai capi già oggetto di condanna definitiva (25, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48), in anni tre e mesi tre di reclusione, dovendosi proporzionalmente scomputare gli aumenti a titolo di continuazione riferibili ai capi 3 e 16. Il ricorso di A.A. deve essere invece rigettato nel resto, aparendo in particolare infondate le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello (pag. 72 della sentenza impugnata) ragionevolmente valorizzato, in senso ostativo all'invocata mitigazione della pena, tra l'altro, l'assenza di iniziative in relazione al massiccio e prolungato impiego dell'amianto da parte dei dipendenti, valendo sul punto le considerazioni già espresse rispetto alla posizione sostanzialmente analoga del coimputato B.B. (cfr. paragrafo 7.1).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Rigetta il ricorso di B.B. che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.A. relativamente ai capi 3 e 16 dell'imputazione per non aver commesso il fatto e ridetermina la pena nei suoi confronti in anni tre e mesi tre di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di A.A.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2026.
